

Roma, 23 gennaio 2018

Circolare n. 18/2018

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all'estero – Retribuzioni convenzionali per il 2018 – D.M. 20.12.2017, su G.U. n. 14 del 18.1.2018.

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2018 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

Si rammenta che, in base all'art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l'imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all'estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell'arco di un anno.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.[23/2017](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.14 del 18.1.2018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2017

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Allegato

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2018 SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI

QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Operai	I	Fino a 1.990,44	1.990,44
	II	da 1.990,45 a 2.107,32	2.107,32
	III	da 2.107,33 a 2.224,18	2.224,18
	IV	da 2.224,19 in poi	2.341,00
Impiegati	I	Fino a 2.341,00	2.341,00
	II	da 2.341,01 a 2.782,07	2.782,07
	III	da 2.782,08 a 3.223,14	3.223,14
	IV	da 3.223,15 a 3.664,20	3.664,20
	V	da 3.664,21 in poi	4.105,25
Quadri	I	Fino a 4.105,25	4.105,25
	II	da 4.105,26 a 4.885,44	4.885,44
	III	da 4.885,45 a 5.665,64	5.665,64
	IV	da 5.665,65 a 6.445,84	6.445,84
	V	da 6.445,85 a 7.226,02	7.226,02
	VI	da 7.226,03 in poi	8.006,20
Dirigenti	I	Fino a 6.104,36	6.104,36
	II	da 6.104,37 a 7.228,28	7.228,28
	III	da 7.228,29 a 8.352,16	8.352,16
	IV	da 8.352,17 a 9.476,05	9.476,05
	V	da 9.476,06 a 10.599,97	10.599,97
	VI	da 10.599,98 a 11.723,87	11.723,87
	VII	da 11.723,88 a 12.847,77	12.847,77
	VIII	da 12.847,78 a 13.971,68	13.971,68
	IX	da 13.971,69 a 15.095,58	15.095,58
	X	da 15.095,59 in poi	16.219,40